

N. R.G. 34792/2018



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO**

SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA B

Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:

dott. ELENA RIVA CRUGNOLA	Presidente Relatore
dott. GUIDO VANNICELLI	Giudice
dott. DANIELA MARCONI	Giudice

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. **34792/2018** promossa da:

**RCD EUROPE LIMITED** (società avente sede in Malta, numero di registrazione C 58762)

e

**WAREE INDUSTRIES PRIVATE LIMITED** (società avente sede in India, numero di registrazione 208323),

entrambe con il patrocinio dell'avv. ENZO ADAMO (C.F. DMANZE67E06A794L), del Foro di Bergamo;

**ATTRICI**

contro

**TARGA SPA** (C.F. 09644000151),  
**IMMOGAR SPA** (C.F. 00813750155)

e

**GIUSEPPE DALMASSO** (C.F. DLMGPP55L01L682R),

tutti e tre con il patrocinio degli avvocati ANDREA MAGLIANI (C.F. MGLNDR56D14F205U) e LAURA ARNOLETTI (C.F. RNLLRA60P46F205A), entrambi del Foro di Milano;

**CONVENUTI**

**FERNANDO MASSIMO PINCELLI** (C.F. PNCFNN49H14F205X), con il patrocinio degli avvocati VINCENZO TIMPANO (C.F. TMPVCN70T09C352J) e GABRIELE BALDI (C.F. BLDGRL72L25L219P), entrambi del Foro di Milano;

**CONVENUTO**

**CHUBB EUROPEAN GROUP- RAPPRESENTANZA GENERALE PER L'ITALIA** (P. IVA 06372070968), con il patrocinio degli avvocati DAVID MARIA MARINO (C.F. MRNDDM71E28F205S), del Foro di Milano, e SARA SPARAGNA (C.F. SPRSRA79H41D708R), del Foro di Roma;

**TERZA CHIAMATA**

pagina 1 di 12



## CONCLUSIONI

Le parti hanno concluso come segue:

### **per le attrici:**

*“La scrivente difesa, dichiarando di non accettare il contraddittorio sulle eventuali nuove domande e/o eccezioni ex adverso proposte, insistendo per la remissione in istruttoria della presente causa e ferma ogni e più ampia riserva, di merito ed istruttoria, per il prosieguo del presente giudizio, precisa le seguenti*

## CONCLUSIONI

*piaccia all’Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione, produzione e difesa, così giudicare:*

*A) Nell’interesse delle Attrici, RCD EUROPE LIMITED e WAAREE INDUSTRIES PRIVATE LIMITED*

*1) In via preliminare*

*(1.a) rigettare l’eccezione di compromesso svolta, in via pregiudiziale di rito, dai Convenuti - Immogar S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, Targa S.p.A. in persona del legale rappresentante pro tempore e Dott. Giuseppe Dalmasso - in quanto infondata, in fatto ed in diritto, posto che la controversia introdotta dalle Attrici e le domande svolte dalle medesime non rientrano nell’ambito di applicazione e/o di operatività della clausola compromissoria contenuta all’art. 22 dello SPA (“Sale and Purchase Agreement” di data 21/12/2012) e, per l’effetto, accertare e dichiarare la competenza dell’adito Tribunale di Milano, Sezione Specializzata in materia di impresa;*

*2) In via pregiudiziale di rito*

*(2.a) accertare e dichiarare che la domanda riconvenzionale, svolta ex adverso, con la quale è stata richiesta la condanna di RCD Europe Limited, in persona dei legali rappresentanti pro tempore e di Waaree Industries Private Limited, in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento degli interessi maturati sulle ultime due rate del prezzo, nella misura di Euro 111.600,00, oltre agli ulteriori interessi maturati dalla data della scadenza dei pagamenti e maturandi sino al saldo ai sensi dell’art. 5.3.2 dello SPA (“Sale and Purchase Agreement” di data 21/12/2012), rientra nell’ambito di applicazione e/o di operatività della clausola compromissoria contenuta all’art. 22 dello SPA (“Sale and Purchase Agreement” di data 21/12/2012); e, per l’effetto,*

*(2.b) in accoglimento dell’eccezione di compromesso, formulata dalle Attrici nel corso della prima udienza del 28 maggio 2019, accertare e dichiarare l’incompetenza dell’adito Tribunale di Milano, Sezione Specializzata in materia di impresa, a decidere in merito alla domanda riconvenzionale, svolta ex adverso, con la quale è stata richiesta la condanna di RCD Europe Limited, in persona dei legali rappresentanti pro tempore e di Waaree Industries Private Limited, in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento degli interessi maturati sulle ultime due rate del prezzo, nella misura di Euro 111.600,00, oltre agli ulteriori interessi maturati dalla data della scadenza dei pagamenti e maturandi sino al saldo ai sensi dell’art. 5.3.2 dello SPA (“Sale and Purchase Agreement” di data 21/12/2012) e, inoltre, accertare e dichiarare la competenza, in ordine alla predetta domanda riconvenzionale, del Collegio Arbitrale previsto dalla clausola compromissoria contenuta all’art. 22 dello SPA (“Sale and Purchase Agreement” di data 21/12/2012), con emissione di ogni conseguente e necessario provvedimento o statuizione.*

*B) Nell’interesse di RCD EUROPE LIMITED:*



3) *Nel merito e in via principale:*

*(3.a) accertare e dichiarare la responsabilità - nei confronti di RCD Europe Limited, in persona dei legali rappresentanti pro tempore - di Immogar S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, di Targa S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, del Dott. Giuseppe Dalmaso e del Dott. Fernando Massimo Pincelli, per tutti i fatti, i motivi e le causali dedotti nell'atto di citazione nell'interesse delle Attrici; e, per l'effetto,*

*(3.b) condannare, per tutte le ragioni, in fatto ed in diritto, di cui all'atto di citazione nell'interesse delle Attrici, Immogar S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, Targa S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, il Dott. Giuseppe Dalmaso e il Dott. Fernando Massimo Pincelli, in via solidale tra loro o, in via alternativa, ciascuno per quanto di propria competenza, a risarcire, a RCD Europe Limited, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, tutti i danni da quest'ultima subiti, quantificati nella somma di Euro 8.964.632,57, ovvero nella somma, maggiore o minore, che sarà accertata in corso di causa, ovvero che sarà ritenuta di giustizia, oltre interessi dal dovuto al saldo ed oltre alla rivalutazione monetaria.*

C) *Nell'interesse di WAAREE INDUSTRIES PRIVATE LIMITED:*

4) *Nel merito e in via principale:*

*(4.a) accertare e dichiarare la responsabilità - nei confronti di Waaree Industries Private Limited, in persona del legale rappresentante pro tempore - di Immogar S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, di Targa S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, del Dott. Giuseppe Dalmaso e del Dott. Fernando Massimo Pincelli, per tutti i fatti, i motivi e le causali dedotti nell'atto di citazione nell'interesse delle Attrici; e, per l'effetto,*

*(4.b) condannare, per tutte le ragioni, in fatto ed in diritto, di cui all'atto di citazione nell'interesse delle Attrici, Immogar S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, Targa S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, il Dott. Giuseppe Dalmaso e il Dott. Fernando Massimo Pincelli, in via solidale tra loro o, in via alternativa, ciascuno per quanto di propria competenza, a risarcire, a Waaree Industries Private Limited, in persona del legale rappresentante pro tempore, tutti i danni da quest'ultima subiti, quantificati nella somma di Euro 1.000.000,00, ovvero nella somma, maggiore o minore, che sarà accertata in corso di causa, ovvero che sarà ritenuta di giustizia, oltre interessi dal dovuto al saldo ed oltre alla rivalutazione monetaria.*

D) *Nell'interesse delle Attrici, RCD EUROPE LIMITED e WAAREE INDUSTRIES PRIVATE LIMITED*

5) *Nel merito, in via principale*

*(5.a) respingere e rigettare tutte le domande di condanna per responsabilità aggravata, ai sensi dell'art. 96 c.p.c., formulate dai Convenuti, Immogar S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, Targa S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, Dott. Giuseppe Dalmaso e Dott. Fernando Massimo Pincelli, nei confronti di RCD Europe Limited, in persona dei legali rappresentanti pro tempore e di Waaree Industries Private Limited, in persona del legale rappresentante pro tempore, in quanto infondate, in fatto ed in diritto;*

*(5.b) nella denegata e non creduta ipotesi in cui l'Ill.mo Tribunale adito ritenesse di non accogliere l'eccezione di compromesso, formulata dalle Attrici, di cui alla domanda sub (2.b) che precede, respingere e rigettare la domanda riconvenzionale, svolta ex adverso, con la quale è stata richiesta la condanna di RCD Europe Limited, in persona dei legali rappresentanti pro tempore e di Waaree Industries Private Limited, in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento degli*



*interessi maturati sulle ultime due rate del prezzo, nella misura di Euro 111.600,00, oltre agli ulteriori interessi maturati dalla data della scadenza dei pagamenti e maturandi sino al saldo ai sensi dell'art. 5.3.2 dello SPA ("Sale and Purchase Agreement" di data 21/12/2012), in quanto infondata, in fatto ed in diritto o, in via subordinata, nella denegata ipotesi in cui la menzionata domanda riconvenzionale, svolta ex adverso, fosse accolta, dichiarare e/o pronunciare la compensazione del relativo importo con i crediti risarcitori vantati dalle Attrici, RCD Europe Limited, in persona dei legali rappresentanti pro tempore e Waaree Industries Private Limited, in persona del legale rappresentante pro tempore, derivanti dall'accoglimento delle domande sub (3.b) e (4.b).*

6) *In ogni caso:*

*Spese, diritti ed onorari del presente procedimento interamente rifusi, oltre I.V.A. e C.P.A., come per legge; con distrazione delle stesse direttamente in favore dell'Avv. Enzo Adamo, quale associato dello Studio Legale Adamo & Partners, ai sensi e per gli effetti dell'art. 93, comma 1, c.p.c.*

*In via istruttoria:*

*Con ogni e più ampia riserva istruttoria - previa rimessione in istruttoria della presente causa - di produrre, dedurre, capitolare prove ed indicare testi, nei modi e nei termini di cui all'art. 183, sesto comma, c.p.c. - termini di cui si reitera, in questa sede, la già formulata richiesta di concessione - si chiede:*

*(i) ammettersi prova per interrogatorio formale del Dott. Giuseppe Dalmasso, a titolo personale, sia quale legale rappresentante pro tempore delle convenute Immogar S.p.A. e Targa S.p.A., nonché del Dott. Fernando Massimo Pincelli, sulle circostanze dedotte in fatto dalle Parti Attrici, con il proprio atto di citazione, con ogni riserva di miglior capitolazione; (ii) ammettersi prova per testi sulle circostanze dedotte in fatto dalle Parti Attrici, con il proprio atto di citazione, con ogni riserva di miglior capitolazione e di indicazione dei testi; (iii) ordinare a Immogar S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, ai sensi dell'art. 210 c.p.c., l'esibizione delle proprie scritture contabili, riferibili agli anni 2010, 2011 e 2012 e, in particolare, del registro IVA, del libro giornale e del libro degli inventari; (iv) ordinare al Dott. Fernando Massimo Pincelli, ai sensi dell'art. 210 c.p.c., l'esibizione dei documenti, trasmessigli da Immogar S.p.A. e/o da Targa S.p.A. e/o dal Dott. Dalmasso, ai fini dell'espletamento dell'incarico di redigere la Perizia di Stima, così come indicati a pag. 8 di quest'ultima (Doc. 9).*

*Si richiede già da ora ammettersi C.T.U. che, sulla base della documentazione prodotta in atti e di quella acquisita, anche ai sensi dell'art. 210 c.p.c., abbia ad accertare:*

*(i) che le informazioni ed i dati forniti, a Waaree Industries Private Limited ed ai suoi consulenti, in sede di Due Diligence e/o prima della stipula dello SPA e, in particolare, quelli contenuti nel bilancio (e nel bilancio di verifica) al 30/06/2012 (Doc. 39 e Doc. 40), e nella situazione patrimoniale al 30/09/2012 (Doc. 38), nel Business Plan di Cesare Bonetti S.p.A. (Doc. 42), nei bilanci (e nei bilanci di verifica) di Immogar relativi agli esercizi 2008, 2009, 2010, 2011 (contenuti nell'Allegato H allo SPA, Doc. 6 - sez. I, 6.1 e 6.2.), nel c.d. Information Memorandum di K Finance (Doc. 37), nei bilanci delle controllate, (i) Bonetti (Suzhou) Level Gauges & Valves Co., Ltd. (d'ora innanzi, "Cesare Bonetti Cina") (contenuti nell'Allegato H allo SPA, Doc. 6 - sez. II, 02) e (ii) Bonetti & Gerhard GmbH (d'ora innanzi, "Cesare Bonetti Germania") (contenuti nell'Allegato H allo SPA, Doc. 6 - sez. III, 02), nonché nei bilanci delle controllate di quest'ultima, Bonetti Armaturen GmbH & Co. KG (d'ora innanzi, "Bonetti Armaturen") (contenuti anch'essi nell'Allegato H allo SPA, Doc. 6 - sez. III, 02) e Bonetti Verwaltungs GmbH (d'ora innanzi, "Bonetti Verwaltungs") (contenuti anch'essi nell'Allegato H allo SPA, Doc. 6 - sez. III, 02), nonché i dati relativi ai crediti e debiti (contenuti nell'Allegato 1.29*



dello SPA, Doc. 6 - sez. 1.29.u e 1.29.v, nonché nell'Allegato H - sez. I - 08), alle scorte di magazzino (Doc. 43 e documenti contenuti nell'Allegato H - sez. I - 09), ai costi capitalizzati (Allegato H - sez. I - 11.1), alle immobilizzazioni materiali (Allegato H - sez. I - 11.1) ed ai ricavi e margini (Allegato H - sez. I - 17.1), sono del tutto erronei e sovrastimati, rispetto alla reale situazione dei medesimi, alla rispettiva data di riferimento;

(ii) anche alla luce della Relazione del Professionista, Dott. Mazzoleni (Doc. 30), che le valutazioni, contenute nella Perizia di Stima del Dott. Pincelli (Doc. 9), nonché il valore di conferimento del Ramo d'Azienda, dallo stesso determinato in Euro 10.500.000, sono del tutto erronei, posto che il reale valore del Ramo d'Azienda, oggetto di conferimento in sede di costituzione di Cesare Bonetti S.r.l., ove correttamente ricostruito e valutato, è negativo (- Euro 633.141,00 Euro).

Con riserva di ulteriormente e/o diversamente produrre, capitolare e indicare testi e con ogni più ampia facoltà ai sensi dell'art. 183, sesto comma, c.p.c.”

### **per i convenuti TARGA SPA, IMMOGAR SPA e GIUSEPPE DALMASSO:**

*“Voglia l'Illustre Tribunale adito, contrariis rejectis,*

*In via pregiudiziale di rito*

*- In accoglimento dell'eccezione di compromesso, accertare e dichiarare l'incompetenza dell'adito Tribunale di Milano e la competenza del Collegio Arbitrale previsto dalla clausola compromissoria contenuta nell'art. 22 dello SPA.*

*Nel merito, in via principale*

*- Respingere le domande formulate da RCD Europe Limited e da Waaree Industries Private Limited nei confronti di Immogar S.p.A., di Targa S.p.A. nonché del dott. Giuseppe Dalmasso in quanto inammissibili e/o infondate in fatto e in diritto.*

*Nel merito, in via subordinata*

*- Nella denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale, delle domande svolte da RCD Europe Limited e da Waaree Industries Private Limited nei confronti del dott. Giuseppe Dalmasso, condannare Chubb European Group Limited – Rappresentanza Generale per l'Italia (P.I. 06372070968), in persona del Rappresentante Generale pro tempore, con sede in Milano, via Fabio Filzi 29, a tenere lo stesso manlevato e indenne da ogni conseguenza negativa dell'emananda sentenza; ivi compresi, in ogni caso e dunque anche in ipotesi di non soccombenza del dott. Giuseppe Dalmasso, gli oneri di difesa.*

*In via riconvenzionale, subordinatamente al rigetto dell'eccezione di compromesso*

*- Condannare RCD Europe Limited e Waaree Industries Private Limited al risarcimento del danno ai sensi dell'art. 96, 1° e/o 3° comma, cod. proc. civ., nella misura quanto meno corrispondente all'ammontare delle spese di lite ovvero nella diversa minore o maggiore somma che sarà ritenuta di giustizia.*

*- Condannare RCD Europe Limited e Waaree Industries Private Limited al pagamento degli interessi maturati sulle ultime due rate del prezzo nella misura di Euro 111.600, oltre gli ulteriori interessi maturati dalla data della scadenza dei pagamenti e maturandi sino al saldo ai sensi dell'art. 5.3.2 dello SPA.*

*In ogni caso*



- Emettere ogni altra pronuncia o statuizione comunque connessa o dipendente dalle domande che precedono.

- Con vittoria di spese e compensi di lite.”

**per il convenuto PINCELLI:**

“Voglia l’On. le Tribunale adito, disattesa e reietta ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, previa ogni necessaria declaratoria del caso in rito e nel merito, così giudicare:

*Nel merito*

-rigettare le domande ex adverso proposte siccome infondate in fatto e in diritto per le ragioni esposte in atti, mandando assolto il convenuto Dott. Pincelli da ogni avversaria pretesa;

-accertata la responsabilità aggravata ai sensi dell’art. 96, 1° comma, c.p.c., condannare RCD Europe Limited e Waaree Industries Private Limited, in persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t., in via solidale al risarcimento dei danni in favore del convenuto nella misura da liquidarsi in via equitativa, oltre interessi e rivalutazione monetaria.

In ogni caso, con vittoria di spese e compensi di causa, oltre rimborso spese generali, Iva e Cpa come per legge.

Senza accettazione del contraddittorio su eventuali nuove domande e/o eccezioni.”

**per la terza chiamata:**

“Voglia l’Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis, così giudicare:

*Nel merito, in via principale:*

- respingere le domande tutte avanzate da RDC Europe Limited e Waaree Industries Private Limited nei confronti del Dott. Giuseppe Dalmasso in quanto inammissibili e comunque infondate, in fatto ed in diritto nonché carenti di prova per uno o più dei motivi evidenziati in narrativa e conseguentemente ed in ogni caso rigettare la domanda svolta dal Dott. Dalmasso nei confronti di Chubb,

*Nel merito, in via subordinata:*

- nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento in tutto o in parte delle domande avanzate da RDC Europe Limited e Waaree Industries Private Limited nei confronti del Dott. Giuseppe Dalmasso, respingere la domanda del Dott. Giuseppe Dalmasso nei confronti di Chubb per uno o più dei motivi esposti in narrativa.

*Nel merito, in via ulteriormente subordinata:*

- sempre nella denegata ipotesi di accoglimento delle domande avanzate da RDC Europe Limited e Waaree Industries Private Limited nei confronti del Dott. Giuseppe Dalmasso e nella non creduta ipotesi di accoglimento della domanda di manleva avanzata nei confronti di Chubb, determinare l’indennizzo eventualmente dovuto da quest’ultima - limitatamente alla quota a carico del Dott. Giuseppe Dalmasso - in base alla Polizza ed alle condizioni ivi previste ed entro il limite massimo di indennizzo pari ad Euro 1.500.000,00 - sempre che il predetto limite massimo di indennizzo non sia già stato eroso in tutto o in parte a seguito del pagamento di indennizzi per effetto di altri sinistri ricadenti nella stessa annualità di Polizza.

Con vittoria di spese e compensi professionali, oltre rimborso forfettario al 15%, IVA e CPA.”



### Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione

Le società **attrici**, la maltese **RCD EUROPE LIMITED** (d'ora in avanti anche solo **RCD**) e l'indiana **WAAREE INDUSTRIES PRIVATE LIMITED** (d'ora in avanti anche solo **WAAREE**), hanno svolto **domande risarcitorie** in relazione alla acquisizione dell'intero pacchetto azionario della *new co* conferitaria del ramo d'azienda industriale della allora denominata CESARE BONETTI SPA,

- acquisizione oggetto di contratto preliminare ***Sale and Purchase Agreement*** del **21.12.2012** (doc.5 attrici, d'ora in avanti anche solo **SPA**) stipulato tra la stessa CESARE BONETTI SPA e i suoi azionisti, tra i quali TARGA SPA, da un lato e WAAREE dall'altro,
- acquisizione poi avvenuta con atto d'acquisto del 3.7.2013 (doc.14 attrici) in capo a RCD (quale designata da WAAREE), dopo il conferimento nella *new co* del ramo d'azienda da parte della CESARE BONETTI SPA, mutatasi quest'ultima quanto a denominazione in IMMOGAR SPA e risultante quindi venditrice del pacchetto azionario della *new co* denominata a sua volta CESARE BONETTI SPA

nei confronti di:

- **IMMOGAR SPA e TARGA SPA**, quali venditrici,
- **GIUSEPPE DALMASSO**, quale amministratore di IMMOGAR SPA,
- **FERNANDO PINCELLI**, quale professionista redattore della stima del valore del conferimento nella *new co*,

addebitando:

- **ai primi tre dolo e/o malafede**, in particolare nella fase precedente alla stipulazione dello *SPA* (pagg. 29 a 37 citazione);
- **al PINCELLI negligenza nella redazione del suo elaborato di stima**, erroneo per vari profili (pagg. 37 a 47 citazione);
- **ancora ai primi tre dolo e/o malafede**, in particolare nella fase successiva alla stipulazione dello *SPA* (pagg. 47 a 52 citazione),

e configurando quindi:

- **in via principale la responsabilità dei primi tre a titolo di dolo incidente ovvero di responsabilità precontrattuale e quella del PINCELLI ex artt. 2465 2343 secondo comma cc,**
- **in via subordinata nei confronti di tutti i convenuti responsabilità ex art.2043 cc,**
- **nonché nei confronti di IMMOGAR SPA e di TARGA SPA anche responsabilità per violazione delle garanzie di cui allo SPA,**

quantificando i **danni** in complessivi **euro 8.964.632,57** quanto alla posizione di **RCD** e in complessivi **euro 1.000.000,00** quanto alla posizione di **WAREE**.

Estesosi il contraddittorio a **CHUBB EUROPEAN GROUP SE**, **terza chiamata in manleva quale propria assicuratrice dal convenuto DALMASSO**, tutti i convenuti nonché la terza chiamata hanno contrastato la pretesa avversaria per plurimi profili, in particolare:

- **i convenuti IMMOGAR SPA, TARGA SPA e DALMASSO** eccependo in via preliminare **l'incompetenza del Tribunale** in dipendenza della **clausola arbitrale** ex art.22 dello *SPA*,



opponibile ad entrambe le attrici e sottoscritta anche dal DALMASSO, svolgendo poi **in via subordinata**, per il caso di mancato accoglimento della eccezione preliminare, **domanda riconvenzionale** di condanna delle attrici -ai sensi dell'art.5.3.2. dello SPA- al pagamento di interessi già maturati sulle ultime due rate del corrispettivo,

- o eccezione quella preliminare di **incompetenza** che ha poi trovato l'**adesione della terza chiamata**.

Alla prima udienza del 28.5.2019 **le attrici**:

- hanno contrastato l'eccezione preliminare dei convenuti affermando la **non operatività della clausola arbitrale** in ragione dei titoli di responsabilità extracontrattuale azionati, le controversie relative ai quali non rientrerebbero nella previsione di compromesso,
- ed hanno poi svolto **a loro volta eccezione di compromesso quanto alla domanda riconvenzionale subordinata dei convenuti**,

deduzioni entrambe contrastate dai convenuti IMMOGAR SPA, TARGA SPA e DALMASSO, cosicché il g.i. ha rimesso la causa al collegio, *"ritenuta la ricorrenza di questione preliminare potenzialmente dirimente"*.

All'esito di tale contraddittorio e delle difese conclusionali reputa il Tribunale che l'**eccezione preliminare dei convenuti** sia **fondata**.

Al riguardo va rilevato:

- le **attrici** richiamano quanto alla **non operatività della clausola arbitrale** rispetto alle domande fondate su titoli extra-contrattuali l'orientamento di cui a Cass. n.20673/2016, secondo il quale:

*"La clausola compromissoria riferita genericamente alle controversie nascenti dal contratto cui essa inerisce va interpretata, in mancanza di espressa volontà contraria, nel senso che rientrano nella competenza arbitrale tutte e solo le controversie aventi titolo nel contratto medesimo, con conseguente esclusione delle liti rispetto alle quali quel contratto si configura esclusivamente come presupposto storico, come nella specie, in cui la "causa petendi" ha titolo extracontrattuale ai sensi dell'art. 2598 c.c. nonché dell'art. 1337 c.c."*,

orientamento basato in particolare sulla necessità -ex art.808bis cpc- di espressa previsione convenzionale della devoluzione in arbitrato delle *"controversie extracontrattuali scaturenti da un accordo negoziale"*<sup>1</sup> e che trova precedenti in Cass. n.1674/2012 nonché nel lodo arbitrale

---

<sup>1</sup> Questa la motivazione della pronuncia:

*"L'art. 15 dell'Accordo da cui nasce la presente controversia recita :*

*"15.1. Tutte le controversie derivanti dal presente Accordo, comprese quelle relative alla sua validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione saranno risolte in maniera definitiva secondo il regolamento arbitrale nazionale della camera arbitrale nazionale ed internazionale di Milano (...) Il procedimento arbitrale così instaurato avrà natura rituale.*

*15.2. Foro competente: Fermo restando quanto sopra disposto, si conviene che ogni eventuale controversia o vertenza comunque relativa al presente Accordo che non possa essere affidata alla competenza arbitrale sarà sottoposta alla competenza esclusiva de/foro di Milano".*

*Ciò premesso, occorre prima di stabilire quale ambito applicativo abbia la clausola compromissoria e, cioè, se alla stessa siano riconducibili le sole controversie contrattuali o anche quelle extracontrattuali "riconducibili" al negozio.*





9.1.2012, in *Riv. Arb.* 2013, 187, quest'ultima pronuncia in termini quanto a fattispecie di dolo incidentale;

➤ al contrario **i convenuti IMMOGAR SPA, TARGA SPA e DALMASSO** nonché **la terza chiamata** sostengono l'**operatività della clausola arbitrale rispetto alle domande rivolte nei loro confronti** richiamando:

- l'opposto orientamento di cui al lodo arbitrale 26.1.1996, in *Le nuove leggi civili commentate*, 1997, I, 643, e a Corte d'appello Milano 8.8.2016, in *Riv. Arb.* 2017, 115, secondo le cui massime:

*“Rientra nella competenza del Collegio arbitrale, in base alla clausola compromissoria con cui le parti abbiano devoluto agli arbitri la soluzione delle controversie relative a 'validità, interpretazione ed esecuzione del contratto', la domanda al risarcimento dei danni per dolo incidente ex art.1440 cc, in quanto tesa a far valere una situazione di squilibrio prodotta sul piano contrattuale”*,

*“La clausola compromissoria inserita in un contratto estende i propri effetti anche alle controversie in materia di responsabilità per fatto illecito, in quanto lato sensu collegate al contratto”*,

- nonché le posizioni dottrinali che valorizzano la portata dell'art.808quater cpc, in particolare sottolineando come la pretesa risarcitoria fondata sulla configurazione di dolo incidente miri a ricostituire l'equilibrio contrattuale violato e, dunque, rappresenti un istituto comunque inerente al contratto, sicché risulterebbe incongruo sottrarla alla cognizione arbitrale, e ciò tanto più che, secondo un consolidato orientamento, la omogenea fattispecie della domanda di annullamento di contratto per dolo determinante è senz'altro conoscibile dagli arbitri.

---

*A quanto pare, la questione non può essere agevolmente risolta in virtù del dato letterale della clausola 15.1 che anzi imporrebbe di propendere per una lettura restrittiva; è, perciò, necessario verificare se possa soccorrere, a favore della interpretazione più ampia, il disposto dell'art. 804 quater c.p.c. a tenore del quale i dubbi interpretativi dovrebbero essere risolti a favore dell'arbitrato.*

*Sennonché, sembra preferibile sostenere che la questione non possa essere risolta alla sola stregua dell'art. 804 quater cp.c..*

*Nonostante la questione sia a tutt'oggi ampiamente dibattuta pare potersi affermare che, giusta il disposto dell'art. 804 bis cp.c., quando le parti intendano devolvere agli arbitri anche le controversie extracontrattuali scaturenti da un accordo negoziale, debbono prevederlo espressamente. Più precisamente, cioè, dato il tenore dell'art. 804 bis cp.c., non pare potersi sostenere che l'art. 804 quater c.p.c. consenta sempre e comunque, pur in difetto di una espressa estensione della clausola compromissoria, di ricondurre a quest'ultima, quando il suo tenore letterale sia equivoco, non solo le controversie contrattuali ma anche le vicende extracontrattuali connesse alla medesima vicenda negoziale.*

*Muovendo da queste considerazioni è allora preferibile sostenere che l'art. 804 quater cpc consenta una interpretazione favorevole alla competenza arbitrale tutte le volte in cui sorga contrasto sulla portata della clausola compromissoria fermo restando che il deferimento agli arbitri delle controversie extracontrattuali connesse a vicende negoziali debba essere espressamente prevista.*

*Muovendo da tale premessa, è allora agevole affermare che, in mancanza di espressa volontà contraria, la clausola compromissoria riferita genericamente alle controversie nascenti dal contratto ad essa inerisce vada interpretata nel senso che rientrano nella competenza arbitrale tutte e solo le controversie aventi titolo contrattuale, con conseguente **esclusione delle diverse controversie rispetto alle quali quel contratto si configura esclusivamente come presupposto storico.**”*



Rispetto a tali contrapposte posizioni delle parti reputa il Tribunale debba essere **condivisa quella dei convenuti** per la seguente serie di ragioni:

- **in primo luogo** nel caso di specie il **tenore della clausola arbitrale** ex art.22 dello SPA risulta **particolarmente ampio**, così recitando: *“qualunque controversia, disputa o disaccordo sarà risolta mediante arbitrato sito in Milano secondo le regole stabilite dalla Camera Arbitrale di Milano, delle quali le parti riconoscono di essere a conoscenza. Il collegio sarà composto da tre arbitri nominati dalla Camera arbitrale. Per le finalità del presente accordo, il sig. Giuseppe Dalmasso, la sig.ra Maria Alessandra Bonetti, Targa e Immogar saranno considerati una sola parte. L'arbitrato sarà rituale e il collegio deciderà secondo legge. L'intero procedimento si svolgerà in Milano. Il lodo arbitrale sarà definitivo”*;
- la clausola non fa quindi di per sé espresso richiamo al contratto,
  - come invece d'uso in clausole analoghe nelle quali si specifica che sono devolute in arbitri le controversie relative al negozio in cui sono inserite, ovvero alla sua interpretazione, esecuzione, efficacia e validità,

ma, nel devolvere agli arbitri **“qualsiasi controversia, disputa o disaccordo”**, senza ulteriori specificazioni, risulta testualmente da riferire a **tutte le controversie che riguardino il rapporto tra le parti sfociato nello SPA** e, dunque, anche le controversie quali quelle qui in esame fondate sulla pretesa antiggiuridicità del comportamento dei convenuti nel loro rapporto con le attrici nella fase antecedente e successiva alla stipulazione dello SPA,

- così potendosi interpretare, secondo i criteri ermeneutici generali e secondo lo specifico **canone ermeneutico ex art.808quater cpc**<sup>2</sup>, la effettiva volontà delle parti,
- nella ricostruzione della quale ben può tenersi conto, oltre che del tenore letterale della clausola, della incongruità -rispetto alla scelta acceleratoria complessivamente sottesa alla pattuizione arbitrale- di un per così dire “ritaglio” della cognizione tra giudici statuali e arbitri, ritaglio palesemente in contrasto con ogni esigenza di rapidità di definizione delle controversie<sup>3</sup>;
- né a contrastare tale lettura della clausola può poi valere, come invece sostenuto dalle attrici, il fatto che il secondo comma dell'art.22 dello SPA rechi la previsione che *“con riguardo a qualsiasi controversia che, a causa della sua natura, non possa essere devoluta in arbitrato,*

<sup>2</sup> L'art.808quater cpc recita: “Nel dubbio la convenzione d'arbitrato si interpreta nel senso che la competenza arbitrale si estende a **tutte le controversie che derivano dal contratto o dal rapporto** cui la convenzione si riferisce”.

<sup>3</sup> In tal senso cfr. Cass. n.2653/2018, secondo la cui massima: *“In tema di arbitrato, la portata della convenzione arbitrale che contenga l'indicazione delle liti da devolvere ad arbitri con riferimento a determinate fattispecie astratte, quali ad esempio, l'“interpretazione” e l'“esecuzione” del contratto, va ricostruita, ex art. 1362 c.c., sulla base della comune volontà dei compromettenti, senza limitarsi al senso letterale della parole; sicché, quando la clausola contenga il riferimento a definizioni giuridiche come sintesi del possibile oggetto delle future vertenze, esse non assumono lo scopo di circoscrivere il contenuto della convenzione arbitrale, in quanto un'interpretazione restrittiva della clausola comporterebbe la necessità di sottoporre a due diversi organi (arbitro e giudice ordinario) la decisione di questioni strettamente collegate tra loro con una dilatazione dei tempi di giudizio. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto che con clausola compromissoria riferentesi alle controversie scaturenti dall'“interpretazione ed esecuzione del contratto” le parti avessero inteso deferire alla competenza degli arbitri tutte le controversie aventi “causa petendi” in quell'accordo, compresa la domanda di nullità del contratto in quanto tendente a paralizzare l'attuazione di un programma negoziale nonché presupposto implicito di una controversia avente ad oggetto l'esecuzione del contratto).”*



*tali controversie saranno devolute alla giurisdizione esclusiva del Tribunale di Milano*”: tale sub-clausola dispone infatti per il solo caso nel quale la lite non sia compromettibile “per sua natura”, vale a dire, nel sistema italiano, in quanto concernente diritti delle parti indisponibili, e non può quindi essere interpretata quale espressione della volontà delle parti di escludere dalla operatività della clausola arbitrale principale le controversie fondate su titoli di responsabilità extracontrattuale, per loro natura invece compromettibili in arbitri ex art.808bis cpc;

- **in secondo luogo**, poi, anche a prescindere dal tenore espresso della clausola si è detto di per sé risolutivo, nel caso di specie **le domande risarcitorie** degli attori,
  - sia in quanto riferite alla disciplina ex art.1440 cc in tema di dolo incidente sia in quanto riferite a ipotesi di responsabilità precontrattuale ovvero ex art.2043 cc,
- sono tutte da ricondurre ai medesimi **addebiti di una scorretta condotta dei convenuti quanto alla determinazione dell’equilibrio contrattuale**, cosicché il **contratto**,
  - a differenza che nella ipotesi di responsabilità ex art.1669 cc considerata in particolare nel precedente di cui a Cass. n.1674/2012 sopra citato,
  - lungi dal rappresentare un mero “*presupposto storico*” della domanda risarcitoria, costituisce, proprio in quanto squilibratamente stipulato, **un elemento costitutivo della pretesa risarcitoria**, pretesa da considerare quindi di per sé direttamente derivante dalla scorretta stipulazione negoziale;
- né a contrastare tale seconda conclusione interpretativa può poi valere, ad avviso del Tribunale, il tenore dell’art.808bis cpc, la cui portata precettiva:
  - si risolve nel consentire, così chiarendo dubbi interpretativi insorti nel vigore della previgente disciplina, la stipulazione di autonoma convenzione di arbitrato avente ad oggetto “le controversie future relative a uno o più rapporti non contrattuali determinati”
  - e non pare invece richiedere -a fronte del già richiamato canone ermeneutico generale in tema di arbitrato ex art.808quater cc- uno specifico ed espresso richiamo a liti configurabili in via extracontrattuale per l’operatività di clausole compromissorie contenute in un testo negoziale rispetto a tal genere di liti comunque fondate, come si è detto accade nel caso di specie, sulle caratteristiche della stipulazione cui inerisce la clausola.

Pe quanto fin qui detto, in accoglimento della eccezione dei convenuti IMMOGAR SPA, TARGA SPA e DALMASSO nonché della terza chiamata:

- va dichiarata l’**incompetenza del Tribunale rispetto alle domande rivolte dalle attrici nei confronti di tali convenuti**,
- con **assorbimento in tale pronuncia della domanda riconvenzionale qui svolta dagli stessi convenuti** solo per il caso di rigetto della loro eccezione preliminare
- ed ulteriore **assorbimento della relativa eccezione di compromesso svolta dagli attori**,
- nonché ancora ulteriore **assorbimento della domanda di manleva svolta dal convenuto DALMASSO nei confronti della terza chiamata**,
- il tutto previa **separazione delle cause relative alle domande di cui sopra da quelle rivolte dalle attrici nei confronti del convenuto PINCELLI**, estraneo alla pattuizione arbitrale,



- il rapporto processuale tra l'attrice e il PINCELLI dovendo poi proseguire come da separata ordinanza.

La declaratoria di incompetenza rappresentando pronuncia definitiva nel rapporto processuale tra l'attrice e i convenuti IMMOGAR SPA, TARGA SPA e DALMASSO nonché tra quest'ultimo e la terza chiamata, vanno poi anche regolate le **spese del giudizio** tra tutti costoro:

- con condanna delle attrici soccombenti, in solido tra di loro, alla refusione delle spese in favore dei tre convenuti e anche della terza chiamata, la cui *vocatio in ius* da parte del convenuto DALMASSO rappresenta non arbitraria iniziativa conseguente alla citazione del DALMASSO da parte delle stesse attrici
- e con liquidazione delle spese come in dispositivo, tenuto conto della natura della lite e dell'attività difensiva svolta, limitata agli atti introduttivi e alle difese conclusionali incentrate sulla questione preliminare.

### **P.Q.M.**

Il Tribunale, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:

#### **definitivamente pronunciando:**

1. dichiara la propria incompetenza, essendo la controversia devoluta alla cognizione arbitrale, quanto alle domande delle attrici nei confronti dei convenuti IMMOGAR SPA, TARGA SPA e DALMASSO, con assorbimento in tale pronuncia delle domande indicate in motivazione, il tutto previa separazione dei giudizi relativi a tale domande dal giudizio relativo alle domande delle attrici nei confronti del convenuto FERNANDO MASSIMO PINCELLI;
2. condanna le attrici RCD EUROPE LIMITED e WAAREE INDUSTRIES PRIVATE LIMITED , in solido tra di loro, alla refusione delle spese del giudizio in favore dei convenuti IMMOGAR SPA, TARGA SPA e DALMASSO nonché in favore della terza chiamata CHUBB EUROPEAN GROUP - RAPPRESENTANZA GENERALE PER L'ITALIA, liquidando tali spese in euro 20.000,00 per ciascuna di tali parti per compenso di avvocato, oltre al rimborso forfettario per spese generali al 15% ed oltre iva e cpa;

#### **non definitivamente pronunciando:**

3. dispone la prosecuzione del giudizio relativo alle domande delle attrici nei confronti del convenuto FERNANDO MASSIMO PINCELLI come da separata ordinanza.

Così deciso in Milano, nella camera di consiglio di questo Tribunale il 12 ottobre 2019.

Il Presidente est.  
*Elena Riva Crugnola*

